

Allegato alla delib. C.C. n. 21 in data 27/04/2006

COMUNE DI FLAIBANO

PROVINCIA DI UDINE

**NUOVO REGOLAMENTO DI FRUIZIONE, USO, AGIBILITÀ DEL  
"CENTRO VACANZE" DEL TAGLIAMENTO**

**Art. 1 - Caratteristiche del Regolamento del "Centro Vacanze"**

1. Il presente Regolamento riguarda la fruizione del "Centro Vacanze" così come individuato nella zonizzazione della cartografia allegata.
2. Il "Centro Vacanze" si prefigge di preservare un ambito di pregio paesaggistico nella sua integrità riservando ai residenti ed ai visitatori la possibilità di fruire dello stesso secondo le modalità contenute nel presente regolamento e le norme e prescrizioni vigenti per tale ambito.

**Art. 2 - Proprietà e gestione del "Centro Vacanze"**

1. Il "Centro Vacanze" è di proprietà del Comune di Flaibano, il quale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, alla custodia e manutenzione delle attrezzature fisse o mobili ed alla sorveglianza.
2. Il Comune può affidare la gestione, mediante apposita convenzione, a privati, enti o associazioni.

**Art. 3 - Accesso e sosta all'interno delle aree**

1. L'accesso al "Centro Vacanze", è generalmente consentito a chiunque, salvo i limiti e le prescrizioni indicate nel presente regolamento.

2. L'accesso con autoveicoli verrà consentito esclusivamente ai titolari di concessione d'uso, nelle modalità stabilite nell'atto amministrativo. Il transito con motocicli e biciclette è consentito esclusivamente lungo i tracciati proposti, salvo autorizzazioni specifiche.
3. È consentita a titolo gratuito la sola sosta e lo stazionamento nella "area verde attrezzata" con esclusione di qualsiasi altra attività (barbecue, allestimento gazebo, tende, etc.) salvo specifiche autorizzazioni.

#### **Art. 4 - Utilizzo di aree e strutture**

1. L'utilizzo dell'area "turistico-ricettiva", delle "cassette tirolo", del "padiglione/tettoia", del "barbecue", nonché l'eventuale installazione di strutture temporanee (gazebo, tendoni, tende da campeggio, etc.) all'interno dell'area è soggetto a concessione d'uso. La concessione d'uso può essere rilasciata a privati, gruppi, associazioni, società ed enti, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

#### **Art. 5 - Domande e concessioni di aree e strutture**

1. Le domande di concessione sono di carattere straordinario e ordinario.
2. Le concessioni a carattere straordinario hanno la priorità su quelle ordinarie. Si intendono per concessioni straordinarie tutte quelle collegate ad eventi imprevedibili, urgenti ed eccezionali o comunque tutte quelle ritenute tali discrezionalmente dalla Giunta comunale. In tal caso spetta alla Giunta stessa motivare adeguatamente il provvedimento per il rilascio della concessione anche al fine di tutelare il Comune da diritti già acquisiti a seguito di rilascio di eventuali precedenti concessioni.
3. Le concessioni sono rilasciate dal responsabile del servizio competente per materia.
4. Per la concessione dell'ambito relativamente alle domande presentate nei termini, l'Amministrazione Comunale seguirà le seguenti priorità:
  - 1) enti ed associazioni locali ed a valenza pluricomunale;
  - 2) gruppi e privati residenti;

Allegato alla delib. C.C. n. 21 in data 27/04/2006

- 3) associazioni ed enti non locali, con precedenza a quelle ONLUS;
- 4) gruppi e privati non residenti.

Le Associazioni e gli Enti Istituzionali, al fine di acquisire il diritto di precedenza per lo svolgimento e l'organizzazione di manifestazioni tradizionali e di ricorrenze periodiche, possono presentare le relative domande entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Le domande ordinarie e straordinarie di concessione dovranno essere formulate su apposito modulo predisposto dal Comune, con la specificazione dei seguenti elementi:

- a) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente.
- b) numero dei partecipanti;
- c) data e orario dell'utilizzo;
- d) strutture richieste;
- e) scopo dell'uso;
- f) dichiarazione di conoscenza del presente Regolamento;
- g) dichiarazione di esonero di responsabilità del Comune di Flaibano.

Le domande, di norma, dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima della data della manifestazione fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.

Nel caso la struttura rimanga libera, verrà accolta la prima domanda presentata fuori termine.

Le domande dovranno comunque pervenire alla Amministrazione Comunale entro tre giorni dalla data richiesta per l'utilizzo dell'ambito.

#### **Art. 6 - Onerosità delle concessioni e prescrizioni**

1. L'Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso spese forfettario, determinerà annualmente, con deliberazione giuntalesca, la misura della tariffa giornaliera per l'uso e la fruizione dell'area e delle strutture turistico-ricettive del centro vacanze. In caso di mancato utilizzo della struttura per cause diverse, spetta parimenti alla Giunta comunale, valutare caso per caso, la misura della tariffa da restituire e già corrisposta all'atto del ritiro della concessione.
2. La concessione può essere rilasciata a titolo gratuito ad Enti ed Associazioni, - e ad Enti ed Associazioni

extracomunali aventi finalità morali e sorrette da volontariato.

3. I canoni e le tariffe stabiliti annualmente dalla Giunta, saranno quantificati in relazione agli oneri ed alle spese facenti carico alla Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro vacanze, nonchè per la gestione e la conservazione delle strutture.
4. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale precedentemente al ritiro della concessione. Resteranno comunque a carico del concessionario la pulizia ed ogni altra operazione per riconsegnare le strutture alle medesime condizioni della presa in possesso.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

1. L'Amministrazione Comunale e/o l'affidatario della gestione, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o/e cose che abbiano a verificarsi all'interno del centro vacanze; si riterrà inoltre esente da ogni responsabilità inerente a furti, manomissioni e danneggiamenti subiti e/o causati da terzi a persone e cose durante il periodo di concessione, spettando al concessionario l'obbligo della vigilanza e della custodia degli stessi.
2. Il richiedente si renderà garante e sarà responsabile di eventuali danneggiamenti riscontrati dal personale della Amministrazione Comunale, o da soggetto convenzionato, dopo la fruizione delle strutture. A tal proposito l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di verificare il corretto utilizzo delle strutture e degli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 8 - Inadempienza**

1. L'uso deve essere responsabile ed adeguato ai criteri del buon padre di famiglia.
2. In caso contrario il Comune è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità dell'ambito, sino alla revoca immediata della concessione, alla ingiunzione di rimessione in pristino o di risarcimento danni.

**Art. 9 - Limiti alla titolarità della concessione**

1. Ai titolari della concessione è riservato l'utilizzo "dell'area turistico-ricettiva". Ai concessionari sarà inoltre riservato l'uso delle infrastrutture fisse, poste all'interno, di seguito elencate:

- n. 1 casetta tirolo;
- padiglione/tettoia;
- barbecue;
- chiosco.

Inoltre al concessionario potrà essere riservato, con specifica richiesta:

- La seconda casetta tirolo;
- l'uso dell'area per attività sportivo-ricreativa (campo di pallavolo e calcio).

**Art. 10 - Norme generali per l'accesso**

1. Le concessioni a carattere straordinario possono essere rilasciate durante tutto l'anno.

2. Per le richieste ordinarie, l'accesso all'area "turistico-ricettiva" è consentito dal 15 marzo al 31 ottobre.

3. Nell'ambito della fruizione delle aree e delle attrezzature è vietato:

- a) accendere fuochi al di fuori degli spazi appositamente attrezzati.
- b) Gettare a terra rifiuti di qualsiasi genere, smuovere il terreno, deteriorare le opere e gli impianti esistenti (art. 423, 425, 449, 635, 637, 639 c.p. e art. 48 prescrizioni di polizia forestale).
- c) Tagliare, scorticare, rovinare, raccogliere ed anche immettere piante, semi, fiori, funghi di qualsiasi genere (art. 624, 626, 635 C.P. e art.26 R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e succ. modific.).
- d) Introdurre nel centro vacanze automobili, motociclette ed altri mezzi di locomozione motorizzati. Ai titolari di concessione è consentito il transito veicolare e la sosta nelle apposite aree indicate nella planimetria rilasciata alla sottoscrizione della concessione. È altresì consentito l'accesso a velocità moderata e la sosta di motorini e biciclette, attraverso la zona carrabile.

Allegato alla delib. C.C. n. 21 in data 27/04/2006

- e) introdurre nel centro vacanze roulettes e campers.
- f) La sosta ed il pascolo di mandrie e greggi di bestiame.
- g) l'emissione di rumori molesti.
- h) l'accesso al centro vacanze dei bambini se non accompagnati da adulti.